

**COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

Prot. n. 3756

Rumo, lì 31.12.2015

CIG: 6536484D39

CUP: G94E15001710004

Oggetto: Invito a partecipare al confronto concorrenziale mediante gara telematica per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 2^ intervento.

PREMESSO che:

- a) Il Comune di Rumo si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento* di seguito chiamato *Sistema*;
- b) la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp> (Accedi ai servizi e-procurement);
- c) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante massimo ribasso mentre manualmente si procederà alla determinazione delle offerte anomale;
- d) per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata al paragrafo 1.2 del "Manuale per Impresa";

con la presente si invita codesta Impresa a partecipare al cottimo fiduciario indetto dal Comune di Rumo, con sede in Via Marcena 21, per l'affidamento dei lavori **di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 2^ intervento ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993.**

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Il Comune di Rumo - via Marcena 21 38020 Rumo(TN), telefono 0463 530113 - fax 0463 530533, indirizzo PEC comune@pec.comune.rumo.tn.it intende affidare, a mezzo di cottimo fiduciario, da svolgere mediante sistema di procedura telematica, i seguenti lavori:

- 1 Descrizione dell'opera:** riqualificazione dell'illuminazione pubblica del Comune di Rumo attraverso la sostituzione di punti luce.
- 2 Luogo di esecuzione dei lavori:** varie frazioni dell'abitato di Rumo;
- 3 Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la riqualificazione dell'impianto d'illuminazione pubblica stradale della zona indicata negli allegati di progetto
- 4 Termine di esecuzione dei lavori:** 70 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori ai sensi dell'art.12 del Capitolato speciale di appalto
- 5 I lavori sono finanziati nel seguente modo:** mezzi propri del Comune di Rumo.

6 I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all'articolo 13 del Capitolato speciale di appalto. La penale è fissata nell'1 (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per giorno di ritardo come indicato con più precisione all'art.12 del Capitolato speciale di appalto.

7 Importo complessivo di appalto: EURO 117.300,00.- di cui:

- a) EURO 115.000,00.- per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 2.300,00.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

8. Classificazione dei lavori:

Categoria prevalente: Og10 (Impianti per la trasformazione alta /media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua) per EURO 117.300,00.- di cui:

- a) EURO 115.000,00.- per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 2.300,00.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente Og10 sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30%.

9 L'opera è suddivisa in lotti.

10 Il contratto di affidamento sarà stipulato a misura.

11 L'aggiudicazione sarà effettuata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52 e ss. della l.p. 26/93, con il **criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso** ai sensi dell'art. 39, comma 3 della medesima legge e con le modalità procedurali dell'art. 58 e del Titolo IV CapoV del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto. Si procederà all'esclusione delle offerte anomale.

12. Non è prevista la visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori.

13 Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Gli elaborati progettuali sono in visione presso il Comune di Rumo con sede in Rumo, Via Marcena 21 (tel 0463 530113 - fax 0463 530533 - pec: comune@pec.comune.rumo.tn.it) nei giorni feriali (orario: martedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15:30 alle 17:30, sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00).

Gli elaborati progettuali eventualmente caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice. Domande di natura tecnica possono essere rivolte al dott.ing. Emanuele Vendramin contattandolo al n.3456544837.

E' facoltà del concorrente, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti indicato a sistema, inviare una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema stesso, con le modalità di cui al paragrafo 4.1 del "Manuale per Impresa".

L'Amministrazione risconterà le richieste che perverranno almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, con le modalità indicate al paragrafo 4.2 del suddetto manuale ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate rispettivamente nei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 del "Manuale per Impresa".

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786**.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate **almeno tre giorni prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema all'interno dei "Dati Generali" nella sezione "Informazioni Acquirente"** nella cartella denominata "Documentazione da caricare a sistema". La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

1.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura concorsuale svolta con gara telematica, codesta impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel "Manuale per Impresa"

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 05.02.2016

La presente gara è individuata a sistema con il numero:32832
Scadenza richiesta chiarimenti: 31.01.2016 ore 12:00

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate al paragrafo 5 del "Manuale per Impresa".

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. la **dichiarazione** prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito;
2. l'eventuale **documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.4 e 4.5**;

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 a pena di esclusione, nella categoria "Allegato amministrativo" come indicato al paragrafo 5.1.1 del "Manuale per Impresa".

3. **Elenco prezzi unitari**;
4. *(eventuale)* **Dichiarazione di subappalto**,
5. **Documentazione** attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.

se offerta al massimo ribasso:

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 3,4 e 5 nella categoria "Allegato economico" come indicato al paragrafo 5.1.1 del "Manuale per Impresa".

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai paragrafi 1.2, 3.1.1 e 3.1.2 o l'errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti n. 1 e 2, comportano l'esclusione automatica dalla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al paragrafo 5.5 del "Manuale per Impresa".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 05.02.2016 ALLE ORE 14:00 PRESSO IL MUNICIPIO DI RUMO.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema SAP-SRM, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

1.2 MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 1.1

La dichiarazione di cui al successivo paragrafo 4.1, ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato al paragrafo 5.1.1 del "Manuale per Impresa".

I documenti "Elenco prezzi unitari" e le dichiarazioni da allegare all'offerta economica di cui al successivo par. 3.2 **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale

rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria "Allegato economico"** come indicato al paragrafo 5.1.1 del "Manuale per Impresa".

Si avverte che il sistema accetta esclusivamente documenti firmati digitalmente con estensione **.p7m**. L'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti sopra citati comporta l'esclusione dalla gara.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto descritto nei paragrafi 5.2, 8 e 9 del "Manuale per Impresa".

Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente, si rimanda al punto 5.1.1 *"Inserire testi e documentazione nella propria offerta"* del "Manuale per Impresa".

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL' ART. 36, COMMA 1 LETT. E BIS) DELLA L.P. 26/93 POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA PER I CONTRATTI PUBBLICI N. 3 DI DATA 23 APRILE 2013.

Le Imprese invitate singolarmente non possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, in quanto non si ritiene di avvalersi di tale facoltà.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente invito ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare **l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

oppure

1 bis) iscrizione al Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. in quanto affidamento di importo inferiore a € 150.000,00.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa **singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente Og10 classifica I oppure con iscrizione al Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 34 comma 3 della L.p. 26/93, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE, VERTICALE O MISTA

Non ammessa costituzione di ATI.

(criterio del massimo ribasso):

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

3.1.1 MODALITA' DI FIRMA DELL'ELENCO PREZZI UNITARI

Il documento "Elenco prezzi unitari" **deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante** dell'impresa singola (o da un suo procuratore), **a pena di esclusione. Il concorrente dovrà assicurarsi di firmare il file già firmato** dal Segretario comunale e **lo classificherà** nella categoria "**Allegato economico**", come indicato al paragrafo 5.1.1 del "Manuale per Impresa".

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare sul proprio computer il file denominato "Elenco prezzi unitari" e avente estensione .pdf.p7m (il file è firmato digitalmente dal responsabile del PROCEDIMENTO);
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file "Elenco prezzi unitari" precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell'offerta.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con le seguenti firme: quella del Segretario comunale, quella del legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore.

Per verificare se la firma digitale sul file denominato "Elenco prezzi unitari" è stata apposta correttamente si consiglia di prendere visione del paragrafo 9 "caso 3" del Manuale per Impresa.

La presentazione del file "Elenco prezzi unitari" non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo (senza le firme digitali successive del Segretario comunale e del legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore) comporta l'esclusione dalla gara.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L.P. 26/93, **non sono ammesse offerte in aumento.**

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "elaborare offerta";
- entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione "Dati posizione";
- entrare nel dettaglio dell'unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero "1" o sulla lente d'ingrandimento;
- inserire il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo "Ribasso in percentuale".

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla compilazione del "Documento di sintesi dell'offerta", si rinvia al paragrafo 5.1.2 del Manuale per Impresa.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del "Documento di sintesi dell'offerta".

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto indicato per il file "Elenco prezzi unitari" al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell'impresa invitata il Documento di sintesi dell'offerta verrà caricato a sistema con le modalità previste al paragrafo 5.2 del Manuale per Impresa.

Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

3.2 DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Assieme al documento "Elenco prezzi unitari" dovranno essere caricate a sistema classificandole nella categoria "Allegato economico", le seguenti dichiarazioni:

- 1. l'eventuale dichiarazione di subappalto** (di cui all'art. 42 della L.p. 26/93) da considerarsi **a pena di esclusione nei casi in cui sia dovuta** resa **secondo le modalità** indicate nel successivo paragrafo 6.

Tale dichiarazione **dovrà essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa singola o di suo procuratore.

3.3 MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'offerta economica presentata mediante documento informatico è soggetta ad imposta di bollo. L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta in forma virtuale con le modalità indicate nei successivi punti 1 2 e, in via residuale, 3 del presente paragrafo.

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, è pari ad **€ 48,00.-** (n. 3 marche da bollo da € 16,00.-, una ogni 4 facciate dell'elenco prezzi unitari, compresa la copertina e il documento di sintesi dell'offerta).

Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, **aggiungere ulteriori € 16,00.-** all'importo sopra esposto.

1. BOLLO VIRTUALE EX ART.15 DEL DPR N.642/1972

La presente modalità è utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'art.15 del DPR n.642/1972.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante oppure suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato economico".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" – Allegato D al presente invito.

A tal fine il concorrente dovrà inserire:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all'affidamento in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli "Allegati economici".

Il modulo deve essere conservato in originale presso l'operatore economico partecipante alla gara.

3. IN VIA RESIDUALE MODALITA' OPERATIVA "ANTE 2015".-

La procedura prevista dall'art.7 del Decreto 23.01.2004 per il versamento dell'imposta di bollo inerente le gare telematiche di lavori pubblici(comunicazione preventiva, versamento in acconto, comunicazione nel mese di gennaio dell'anno (n + 1) per l'anno (n) e versamento dell'eventuale conguaglio è stata abrogata con Decreto del MEF dd. 17.06.2014.

I concorrenti che, nel corso del mese di Gennaio 2015, abbiano proceduto con le operazioni di versamento del conguaglio e nuovo versamento per l'anno 2015, o abbiano effettuato la comunicazione consuntiva di utilizzo per compensazione, possono continuare ad allegare all'offerta la documentazione di riferimento, fino all'esaurimento del proprio credito. E' onere del contribuente tenere nota delle procedure gestite con tale modalità.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa deve caricare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta per l'anno in corso, da classificare nella categoria "Allegato economico".

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere, agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta, a pena di esclusione, la seguente dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente invito e classificandola, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato amministrativo"** attestante:

- 1. "il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati";**

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica. Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione, **copia CONFORME ALL'ORIGINALE dell'attestazione succitata**, anche ai fini della verifica di cui all'art. 41 c. 1 della L.P. 26/93.

1 bis) oppure di essere iscritto al Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.;

- 2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) - DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.**

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza:**

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

2bis) in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

oppure, una delle seguenti alternative,

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. **il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) , ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.** Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in

giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Si riporta di seguito l'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 163/2006:

"Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

3. "che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto dell'appalto";
4. "di avere:
 - esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
 - visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
 - preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
 - verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
 - giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
 - effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

A pena di esclusione, in caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Indicazioni relative all'allegato "B":

Qualora il legale rappresentante dell'impresa indichi nell'allegato "A" la posizione penale dei soggetti, per i quali la dichiarazione è obbligatoria, si ritiene di dare indicazione che lo stesso legale rappresentante modifichi la dichiarazione "B" fornita dal Comune di Rumo, dichiarando che i soggetti per i quali risulta necessaria la dichiarazione circa la posizione penale, sono stati tutti indicati nella dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione(Allegato A). La dichiarazione va poi sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ed in tal modo si ritiene che si superi il blocco dato dal sistema essendo l'allegato "B" documento obbligatorio.

Qualora uno dei soggetti per i quali è obbligatoria la dichiarazione della posizione penale non sia dotato di firma digitale, si ritiene di fornire la seguente indicazione: il soggetto sottoscriva l'allegato "B" allegando documento di identità in corso di validità, successivamente si proceda alla scannerizzazione della dichiarazione e del documento in formato pdf e si proceda alla sottoscrizione digitale di tale documento da parte del legale rappresentante dell'impresa, la cui sottoscrizione avrà funzione solamente di sblocco della possibilità di presentazione dell'offerta, fermo restando che in caso di falsa dichiarazione resa dal soggetto, si procederà in tal caso alla segnalazione all'Autorità giudiziaria solamente del soggetto che ha reso la dichiarazione e non del legale rappresentante, la cui sottoscrizione sarà ritenuta valida solamente ai fini dello "sblocco del sistema" e non di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

Non dovuto trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 500.000,00.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Non dovuto trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 150.000,00.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Non è data facoltà di presentare offerta in ATI.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al paragrafo 5.1 del Manuale per Impresa attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nella lettera di invito di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come "Allegato Amministrativo" e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come "Allegato economico";
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti, formando la graduatoria;
- d) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 7;
- e) ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il Presidente procede secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e e), dichiara la chiusura della seduta pubblica e dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta presentata, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento e la eventuale valutazione della congruità delle stesse nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 63 – offerte anomale del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito dell'eventuale procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, fatte salve anche in questo caso le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

L'aggiudicazione avverrà in base al **ribasso percentuale** offerto. Il predetto ribasso percentuale deve essere calcolato rapportando l'importo a base di gara relativo alle lavorazioni soggette a ribasso con l'importo di offerta al netto degli oneri della sicurezza.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà a sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, da caricare a sistema classificandola nella categoria "Allegato economico". contenente la precisa indicazione:

- delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente** sono subappaltabili o concedibili in cottimo **entro il limite massimo del 30%** dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce dell'Elenco prezzi, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal Foglio patti e condizioni.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara. Fatte salve le esprese ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.p. 26/93 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. 26/93, l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio di cui all'art. 39 comma 1 lett. a) della L.p. 26/93, le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, calcola la media aritmetica dei ribassi e esclude tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione

Successivamente l'amministrazione aggiudicatrice individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:

- a) se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
- b) se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.

Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

Ai fini di questo articolo le offerte sono considerate con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, come sopra riportata, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 della L.P. 26/93, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano stati sorteggiati, alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 della L.p. 26/93, se essi non forniscono la prova, ovvero non confermano le loro dichiarazioni, l'Amministrazione procede all'esclusione degli stessi dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11/11/2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28/11/2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

L'Amministrazione procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 66 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, procederà ad annullare l'aggiudicazione e ad aggiudicare i lavori al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, e provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000. Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, provvederà alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:

- 1. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente ha dichiarato di assumere è pari o superiore alla III, l'attestazione SOA **dovrà riportare** il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 **e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000** (per eventuale ulteriore e necessaria documentazione si rinvia alle precisazioni di cui al precedente paragrafo 4.1 del presente invito);

2. (Eventualmente), CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000.** In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

A comprova del possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione dall'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche con le modalità di seguito indicate:

- Art. 38 comma 1 lett. a), e m quater): acquisizione della visura CCIAA e attestazione della Cancelleria Fallimentare di eventuali procedure concorsuali in corso;
- Art. 38 comma 1 lett. b): attestazione del Tribunale del luogo di residenza/dimora dei soggetti di cui al medesimo comma, di eventuali misure di prevenzione pendenti;
- Art. 38 comma 1 lett. c): acquisizione del certificato del casellario giudiziale;
- Art. 38 comma 1 lett. d): vedi paragrafo 9;
- Art. 38 comma 1 lett. e), h), m), mbis) e mter): verifica annotazioni contenute nel casellario informatico dell'AVCP;
- Art. 38 comma 1 lett. f): valutazione discrezionale dell'amministrazione;
- Art. 38 comma 1 lett. g): acquisizione del certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
- Art. 38 comma 1 lett. i): acquisizione del certificato DURC in via telematica attraverso lo sportello unico previdenziale;
- Art. 38 comma 1 lett. l): acquisizione del certificato rilasciato dall'AGENZIA LAVORO o dai CENTRI PER L'IMPIEGO.

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'impresa aggiudicataria, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.

Ai sensi dell'art. 66, commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo Stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso che ne attesti l'autenticità.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI

RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPIPORTANTI LA NON MENZIONE.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:

- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

- c) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 11, è subordinata altresì agli **adempimenti** previsti dalla normativa antimafia vigente.

10. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE

DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) **non dovuta cauzione definitiva;**

b) **non dovuta** POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Comporta l'esclusione dalla procedura di gara il mancato caricamento a sistema:

- della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 classificata nella categoria "Allegato amministrativo" e, nel caso in cui sia dovuta, della dichiarazione di cui al paragrafo 3.1 punto 1),
- della documentazione di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 e, nel caso in cui sia dovuta, della documentazione di cui ai paragrafi 4.4 e 4.5, tutti classificati nella categoria "Allegato amministrativo";
- *(se massimo ribasso)* del file "Elenco prezzi unitari" firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;

Comporta altresì l'esclusione dalla procedura:

- l'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti di cui sopra richiesti a pena di esclusione;
- l'eventuale richiamo a dati economici contenuto nelle dichiarazioni classificate nella categoria "Allegato amministrativo".

I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, che venga richiesto, con nota trasmessa sul sistema SAP SRM, al concorrente (che riceverà notifica della presenza di comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC) di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si informano le imprese che il presente affidamento è soggetto alle disposizioni dell'art.35 ter della L.P. n.26/93 che disciplina a livello provinciale quanto viene comunemente definito "soccorso istruttorio", avente la finalità di evitare l'esclusione dalla procedure di gara per mere carenze documentali.

E' previsto che tale istituto possa essere utilizzato per eventuali carenze esistenti nella documentazione amministrativa, rimanendo esclusa dall'ambito di applicazione ogni documentazione inerente le offerte tecniche ed economiche.

Si ritiene che l'istituto possa essere previsto per i seguenti casi, peraltro non esaustivi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto previsto dalla lettera di invito, tenuto conto della documentazione presentata dal concorrente;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla presente lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

In caso del verificarsi di una delle situazioni sopraindicate si provvederà ad applicare una sanzione pecuniaria da determinarsi secondo la misura minima e massima indicata dal comma 2-bis dell'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici come richiamato dall'art. 35-ter della L.P. n. 26/93 (in misura non inferiore all'unpermille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro). Tale versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso di verificarsi di una delle fattispecie sopraindicate si provvederà a sospendere la gara ed assegnare al concorrente il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione o regolarizzazione della documentazione, pena l'esclusione, avvertendo che qualora l'integrazione/regolarizzazione avvenga entro il termine di 3 giorni il concorrente non è tenuto al pagamento della sanzione.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione). Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 40 bis della L.P. 26/93.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 9 e 10, lett. a) per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.p. 26/93.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in**

partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente invito potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese di registrazione del contratto di affidamento calcolate presuntivamente, salvo eventuale richiesta di saldo finale, in € 1.100,00 che la ditta aggiudicataria dovrà versare, secondo le modalità che verranno indicate in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.P. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e *lettera b)* del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: il Segretario comunale dott.Daniel Pancheri

13. TUTELA DELLA PRIVACY

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il Segretario comunale;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

- dott. Daniel Pancheri -
documento firmato digitalmente

Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B, C, D)
- *Elenco prezzi unitari*
- Elaborati progettuali in parte;